

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

40/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Dirigenti pubblici: entro luglio <i>online</i> curricula, stipendi, mail, recapiti telefonici e tassi di assenteismo	2
Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale – DPR n. 160 del 13 luglio 2009	2
Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 16 luglio 2009	3
Associazione Comuni virtuosi e WWF, progetto “PORTA LA SPORTA”: le azioni dei cittadini per la salvaguardia dell'ambiente	4
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Funzione Pubblica, risposte a quesiti in materia di contratti di lavoro flessibile: DFP – 0031880 del 16 luglio 2009	4
Ministero dello Sviluppo economico – In arrivo il Bonus Gas sulle bollette	6

Dirigenti pubblici: entro luglio *online* curricula, stipendi, mail, recapiti telefonici e tassi di assenteismo

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 vi è l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere noti i dati relativi alla dirigenza e ai tassi di assenza e di presenza del personale. Da qui l'obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet:

- i curricula vitae dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali e i dati sulle loro retribuzioni;
- i recapiti di tutti gli uffici pubblici;
- i dati sui tassi di assenza e di presenza del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

La disposizione sulla pubblicazione dei dati sulle assenze e sulle presenze interessa tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: 190.000 dirigenti, tra i quali circa 3.800 appartenenti al comparto Ministeri, 15.000 a Regioni ed enti locali, 137.000 al comparto Sanità e 10.000 appartenenti al comparto Scuola.

I dati dovranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale entro il mese di luglio in forma aggregata per ufficio in modo che siano facilmente reperibili ed accessibili, ad esempio evidenziando sull'home page una apposita sezione individuata, suggerisce il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione attraverso, con un "nome" significativo come "Operazione trasparenza".

I dati dovranno essere costantemente aggiornati dalle stesse Amministrazioni con rilevazione a cadenza mensile e inviati al Dipartimento della funzione pubblica che ne curerà la raccolta ed il monitoraggio.

Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale – DPR n. 160 del 13 luglio 2009

In esecuzione dell'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» è stata istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione è costituita da trenta componenti tecnici tra cui 14 rappresentanti dei ministeri, 7 rappresentanti per le Regioni, 3 rappresentanti per le Province e 5 per i Comuni.

La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, avrà il compito di :

- a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
- b) svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
- c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 16 luglio 2009

L'art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, ha previsto, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Con la circolare n. 35/ E del 16 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione a:

- soggetti che possono beneficiare delle detrazioni;
- tipologia degli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione;
- tipologia dei beni agevolabili;
- ammontare della spesa detraibile;
- adempimenti per ottenere la detrazione.

Il testo integrale della circolare è reperibile sul sito dell'Agenzia: <http://www.agenziaentrate.it>

Associazione Comuni virtuosi e WWF, progetto “PORTA LA SPORTA”: le azioni dei cittadini per la salvaguardia dell’ambiente

La campagna Porta la Sporta dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, con il patrocinio del WWF, nasce con l'obiettivo di contrastare l'immissione della plastica nell'ambiente e allo stesso tempo di promuovere azioni ecocompatibili e comportamenti virtuosi.

L'iniziativa vuole attirare l'attenzione su un materiale che rappresenta una grossa percentuale dei nostri rifiuti, la plastica, di cui si sta facendo in alcuni casi un uso improprio, a partire dal suo testimonial più invasivo, il sacchetto.

Partendo da quest'oggetto, si vuole rendere consapevole il cittadino sulla relazione esistente tra un automatismo abitudinario quotidiano e i danni ambientali conseguenti per rendere quasi "inevitabile" l'acquisizione dell'abitudine corretta.

Per facilitare questo cambiamento si guidano le persone in un percorso di scelte alternative che li indirizza, senza forzarli.

Il modello di azione proposto dalla campagna prevede che gli attori (cittadini, istituzioni locali, esercenti commerciali) si attivino e concorrano alla soluzione del problema, facendo ognuno la propria parte. E' un modello che si è dimostrato di grande efficacia in Inghilterra.

La filosofia dell'iniziativa è quella di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nei cittadini riguardo alla relazione che intercorre tra i nostri comportamenti quotidiani e la salute ambientale. L'impegno di tutti, anche nei piccoli gesti di ogni giorno è importante per imprimere nuova consapevolezza.

Porta la Sporta offre una serie di suggerimenti pratici per poter agire da subito con piccole, buone pratiche sistematiche.

Maggiori informazioni sul sito www.portalasporta.it/azione_materiali.htm

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Funzione Pubblica, risposte a quesiti in materia di contratti di lavoro flessibile: DFP – 0031880 del 16 luglio 2009

Il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso in materia di contratti di lavoro flessibile, rispondendo ad alcuni quesiti avanzati da un Ente Superiore.

Riportiamo di seguito la parte relativa ai contratti di cococo (il quesito interessa anche gli Enti Locali).

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa

In materia si segnala l'evoluzione normativa intervenuta. In particolare si richiama l'art. 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che riformula l'art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001, consentendo di prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte a supporto dell'attività didattica e di ricerca.

Si fa inoltre presente che l'art. 17, comma 26, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 modifica l'art. 36, comma 3, del d.lgs 165/2001 eliminando il limite temporale massimo di utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

La nuova formulazione del citato art. 36, comma 3, prevede che, "al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

La finalità del legislatore di combattere gli abusi del lavoro flessibile rimane forte e segue la strada di una maggiore responsabilizzazione della dirigenza. Non sono, infatti, consentite forme di elusione dei limiti temporali del contratto di lavoro a tempo determinato, ricorrendo ad altre tipologie contrattuali di tipo flessibile. Si tratterebbe, infatti, di porre in essere comportamenti in frode alla legge di cui dovrebbero rispondere i responsabili dei relativi atti. In particolare i dirigenti devono adottare misure volte a combattere le forme di precariato e non certo soluzioni che possano favorirle. In questo senso opera la modifica introdotta dal citato decreto D.L. 78/2009, attraverso un controllo più rigoroso sugli atti dell'amministrazione.

Ne deriva che il ricorso al medesimo lavoratore con un'altra tipologia contrattuale potrà avvenire legittimamente solo nel rigoroso rispetto:

- dei principi di imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare le singole procedure di reclutamento,
- delle regole previste dalla normativa di settore che escludono di utilizzare tipologie contrattuali flessibili legate al fabbisogno ordinario, salvo le esigenze temporanee o eccezionali di cui all'art. 36, comma 2,
- seguendo criteri di integrità e correttezza volti a combattere l'abuso del lavoro flessibile ed ogni forma di precariato.

In merito alla durata di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia ai principi di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs 165/2001. In particolare si ricorda che la prestazione oggetto del contratto deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Ciò lascia intendere che un corretto utilizzo dell'istituto deve muoversi in ambiti temporali limitati, coerenti con la durata del progetto che deve essere specifico e determinato. Progetti diversi richiedono procedure comparative diverse, salvo che il bando o il regolamento non prevedano discipline speciali compatibili e coerenti con la normativa di riferimento.

Ministero dello Sviluppo economico – In arrivo il Bonus Gas sulle bollette

In continuità con le precedenti iniziative volte al sostegno di alcune categorie di reddito, il Ministero dello Sviluppo economico, ha diffuso la notizia dell'introduzione del *bonus gas*.

Il Bonus potrà essere richiesto da novembre, presentando domanda al proprio Comune di residenza, per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009.

Il Bonus è destinato ai nuclei familiari in difficoltà con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché alle famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.

In presenza di questi requisiti, può richiedere l'agevolazione anche chi utilizza impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Per richiedere il bonus è prevista un'apposita modulistica, da consegnarsi a partire da novembre al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF).

La modulistica sarà resa disponibile anche sui siti internet www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it entro la fine del prossimo mese di settembre.

Il valore del bonus gas sarà differenziato per zona climatica, per tipologia di utilizzo e per numero delle persone residenti nella medesima abitazione.

Il vantaggio economico avrà validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.

Bergamo, 20 luglio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord